

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 43, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, IN MATERIA DI PRESTAZIONI E SERVIZI PER I QUALI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UTENZA

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esso definisce:

a) la quota del contributo che alimenta il Fondo previsto dall'art. 119, comma 23, lett. a) e dall'art. 121, comma 2, lett. a), del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca, 2019-2021, relativo all'incentivazione della produttività del personale in relazione a prestazioni che richiedono un contributo da parte dell'utenza o di soggetti esterni.

Si intendono escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le fattispecie non ricomprese all'art. 2.

b) Le modalità di utilizzo del contributo versato dall'utenza o da soggetti esterni.

c) Le modalità relative all'individuazione del personale dipendente al quale conferire i relativi incarichi.

2. Con il presente Regolamento, l'Università di Foggia intende:

a) incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza;

b) favorire il raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Art. 2 – Tipologie di attività e prestazioni soggette a contributo/tassazione dell'utenza o di soggetti esterni

1. Le attività che danno diritto al compenso di cui al presente Regolamento si caratterizzano come attività suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza e/o agli ordinari carichi di lavoro. Esse sono costituite da:

a) procedure concorsuali annualmente bandite dall'Università per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale nonché delle scuole di specializzazione;

b) procedure concorsuali per l'ammissione e gestione tecnico amministrativa dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno);

c) procedure concorsuali per l'ammissione e gestione dei percorsi di abilitazione all'insegnamento (30-30/60 CFU), dei corsi di perfezionamento e dei corsi di alta formazione compresi i master;

d) ogni altra procedura selettiva che comporti un'entrata finanziaria a titolo di contributo a carico di terzi.

2. L'importo del contributo richiesto all'utenza è individuato nei rispettivi provvedimenti di indicazione delle procedure concorsuali nonché dai progetti e piani finanziari dei percorsi formativi di cui al comma precedente.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del contributo versato dall'utenza o da soggetti esterni

1. Ai Fondi previsti dall'art. 119, comma 2, lett. a) e dall'art. 121, comma 2, lett. a), C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, è assegnato, non più del 30 per cento delle risorse introitate a titolo

di contributo da parte dell'utenza o di soggetti esterni per le attività di cui al presente Regolamento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Università. La percentuale di risorse da assegnare ai suddetti fondi è determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano finanziario.

2. Una quota non superiore a due terzi delle risorse individuate in applicazione del comma 1 sono utilizzate a favore del personale di cui al comma 3. La quota residua, non inferiore a un terzo delle risorse individuate in applicazione del comma 1, è destinata al personale che partecipa indirettamente alle attività suppletive in conseguenza dell'aggravio di lavoro e della maggiore produttività richiesta per realizzare le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le quote possono essere modificate in sede di definizione del contratto integrativo.
3. Con le risorse di cui al precedente comma 1 sono corrisposti i compensi aggiuntivi al personale appartenente all'area degli Assistenti, dei Collaboratori e dei Funzionari, che ha contribuito direttamente allo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui al presente Regolamento. Per le attività di responsabile d'aula, vigilanza, tutor amministrativo e informatico e per tutte le attività per le quali non è richiesto il possesso di una particolare competenza, l'individuazione del personale avverrà mediante indagine interna rivolta a tutto il personale e con osservanza del principio di rotazione. Per le sole attività di responsabile d'aula e di vigilanza verrà costituito annualmente, previa manifestazione di disponibilità, un elenco dal quale si attingerà in relazione alle esigenze delle procedure di cui all'art. 2. Per le attività per le quali è richiesto il possesso di specifiche competenze professionali si procederà all'individuazione del personale secondo le modalità di seguito indicate:
 - Il responsabile del procedimento, d'intesa con il Responsabile scientifico e/o didattico, individua le competenze specialistiche in relazione all'attività da svolgere e la loro numerosità;
 - Il Dirigente della Direzione competente, in accordo con i responsabili/coordinatori delle aree competenti, individua il personale in possesso delle competenze necessarie assicurando, quando possibile, il principio di rotazione.
 - L'incarico sarà conferito con provvedimento del Direttore Generale e redatto dall'Area personale tecnico-amministrativo e trattamenti economici.
4. Il personale appartenente all'area delle elevate professionalità sarà destinatario dei compensi accessori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 1 lett. a), del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Nel caso in cui i destinatari dell'incarico appartenenti all'area delle elevate professionalità si trovino a svolgere attività aggiuntive rispetto alle attività ordinarie del proprio ufficio, gli stessi saranno remunerati ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del CCNL 2006/2009, a fronte di incarichi da realizzare in ore aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro.
5. Il personale avente titolo alla corresponsione del compenso di cui al presente Regolamento, nel periodo di svolgimento delle attività:
 - a) matura il diritto al buono pasto, al ricorrere dei presupposti di cui al relativo contratto integrativo;
 - b) non ha diritto a percepire compensi a titolo di lavoro straordinario per l'eccedenza oraria eventualmente maturata.

Art. 4 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. In fase di prima applicazione, il presente Regolamento si applica alle procedure e alle attività (tra quelle di cui all'art. 2) svolte nell'anno 2024, in relazione alle quali il personale coinvolto non sia stato già destinatario di incarichi con relativa definizione del compenso, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, e/o i dirigenti interessati abbiano attestato l'effettivo coinvolgimento di ulteriori unità di personale nelle attività di supporto all'organizzazione delle procedure. Tale attestazione dovrà certificare tempi, modalità e aggravio di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.